



R.G. 2674\2021



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE

Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi,

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

sentite le parti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20 settembre 2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile iscritta sub R.G. 2674\2021

nata a Jacarei/SP (BRASILE) il 04.01.2020 , rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Cavallasca (C.F.CVLNDR74T23C9330; andrea.cavallasca@como.pecavvocati.it; fax 031.240649) e Daniele Souza del Foro di Como (C.F. MRNDNL79R68Z602L, pec: daniellemariani@legalmail.it)

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica pro tempore

COMUNE DI SERMIDE in persona del sindaco pro tempore

Convenuti contumaci

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso in riassunzione, in seguito alla decisione emessa dal Tribunale di Mantova depositato in data 5 marzo 2021, chiedeva l'accertamento dello *status* di cittadina italiana, *iure sanguinis* per discendenza materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge.

In fatto la ricorrente esponeva:

- di essere discendente da cittadino italiano per linea materna diretta, in particolare dell'avo , il quale non era mai stato naturalizzato brasiliano ed i cui discendenti, ai quali era stata trasmessa la cittadinanza italiana *iure sanguinis*, non vi avevano mai rinunciato;
- era nato in Sermide (MN), il – paternità e maternità , ivi coniugato il 4.04.1876 con Bernini Santa – nata a Sermide (MN) il 3.04.1855, deceduto il 2.07.1929 a Novo Horizonte/SP ;
- di essere nata a Jacarei/SP (BRASILE) il 04.01.2020 da ed , coniugati in Sao Paulo/SP (BRASILE) il 5.07.1962(ved. certificato di nascita allegato da cui risulta indicato come cognome) ;
- di essere figlia di cittadina italiana come risulta dall'ordinanza di accoglimento totale del 25.09.2019 nell'ambito del procedimento RG n. 36685/2018 da cui era emerso che “ *Secondo Zacchi non era stato mai naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa “iure sanguinis” al figlio e poi da questo alla nipote, la quale l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata con cittadino straniero (). Sicché i discendenti e le discendenti di quest'ultima sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana.*” .

Il Ministero dell'Interno ed il Comune di Sermide - che aveva rifiutato la trascrizione della ricorrente nei suoi registri anagrafici in quanto non era stata parte del giudizio sopra citato- non si sono costituiti in giudizio nonostante la rituale notifica del ricorso.

Il PM, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.

PREMESSO

che la prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912 (emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile *ratione temporis* a ed ai suoi discendenti, nell'impianto originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la

propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza. Sennonché, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale successiva all'entrata in vigore della Costituzione, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani. Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di (figlia di figlio di) e ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Nella ordinanza sopra richiamata del Tribunale di Roma risulta che aveva trasmesso lo *status* ai suoi discendenti ivi compresa la madre della odierna ricorrente; che in riferimento al Brasile, la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello *ius soli* e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze; che la cittadinanza in Brasile è ora disciplinata dalla Costituzione federale del 1988, la quale, all'art 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili. (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil; e cfr. <http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade>).

OSSERVA

Nel caso di specie, si tratta di domanda di accertamento di *status* di cittadinanza italiana *iure sanguinis* per discendenza materna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 91/1992. Tanto è vero che l'art. 19 d.lgs. n. 150/2011, nel disciplinare il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al giudice ordinario, tra cui appunto la presente, utilizza il concetto di "accertamento dello stato di cittadinanza" e non di impugnazione o opposizione. Né, peraltro, la disciplina in materia impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto, la domanda o l'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale. In tal senso si è sempre pronunciata la giurisprudenza di merito che si è occupata del tema (cfr. Trib. Roma ord. 18/04/2018; Trib. Roma ord. 19/02/2018; Trib. Roma sent. 18/09/2017; Trib. Roma sent. 6/04/2017; Trib. Roma sent. 22/03/2017).

Nel merito il ricorso merita accoglimento alla luce della documentazione prodotta dalla ricorrente e segnatamente dal certificato di nascita (debitamente legalizzato secondo la procedura delle apostille - il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille <https://www.hcch.net/en/states/hcch-members/details1/?sid=27>) e dall'ordinanza che ha riconosciuto lo *status* di cittadinanza alla madre della ricorrente.

Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dalla ricorrente, dichiarando che la stessa è cittadina italiana dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Le spese di lite, stante la contumacia delle parti convenute, possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
nata a Jacarei/SP (BRASILE) il nei confronti del Ministero degli Interni

dichiara

che nata a Jacarei/SP (BRASILE) il è cittadina italiana e, per l'effetto,

ordina

al Ministero dell'Interno e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

dichiara

integralmente compensate fra le parti le spese di lite

Si comunichi.

Brescia , 31 gennaio 2022

Il Giudice

Mariarosa Pipponzi